

## REGOLAMENTO (CE) N. 1641/98 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1998

relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di segala detenuta dall'organismo d'intervento austriaco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2193/96<sup>(4)</sup>, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che, vista la situazione attuale del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per l'esportazione, di 26 334 tonnellate di segala detenuta dall'organismo d'intervento austriaco;

considerando che occorre fissare modalità speciali per garantire la regolarità delle operazioni e il controllo delle spese; che, a tal fine, si ravvisa l'opportunità di richiedere il deposito di una cauzione a garanzia del rispetto degli obiettivi ricercati, evitando oneri eccessivi per gli operatori; che è quindi opportuno derogare a talune norme, previste in particolare dal regolamento (CEE) n. 2131/93;

considerando che, qualora il ritiro di segala avvenga con oltre cinque giorni di ritardo o lo svincolo di una delle cauzioni previste sia ritardato per motivi imputabili all'organismo di intervento, lo Stato membro interessato dovrà pagare degli indennizzi;

considerando che l'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento (CEE) n. 2131/93 prevede la possibilità di rimborsare all'esportatore aggiudicatario le spese di trasporto più basse tra il luogo di magazzino e il luogo di uscita reale; che, tenendo conto della situazione geografica dell'Austria, è opportuno applicare tale disposizione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Fatte salve le disposizioni di cui al presente regolamento, l'organismo d'intervento austriaco indice, alle condizioni

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

<sup>(3)</sup> GU L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.

<sup>(4)</sup> GU L 293 del 16. 11. 1996, pag. 1.

stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93, una gara permanente per l'esportazione di segala da esso detenuta.

*Articolo 2*

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 26 334 tonnellate di segala che possono essere esportate verso qualsiasi paese terzo.

2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 26 334 tonnellate di segala figurano nell'allegato I.

*Articolo 3*

1. In deroga all'articolo 16, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 2131/93, il prezzo da pagare per l'esportazione è quello indicato nell'offerta.

2. Alle esportazioni effettuate nel quadro del presente regolamento non si applica alcuna restituzione o tassa all'esportazione, né alcuna maggiorazione mensile.

3. Non si applica il disposto dell'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2131/93.

4. In applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento (CEE) n. 2131/93, vengono rimborsate all'esportatore aggiudicatario le spese di trasporto più basse tra il luogo di magazzino e il luogo di uscita reale.

*Articolo 4*

1. I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del loro rilascio ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2131/93 e sino alla fine del quarto mese successivo.

2. Le offerte presentate nell'ambito della presente gara non possono essere accompagnate da richieste di titoli di esportazione presentate ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione<sup>(5)</sup>.

*Articolo 5*

1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2131/93, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 30 luglio 1998, alle ore 9 (ora di Bruxelles).

<sup>(5)</sup> GU L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.